SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 giugno 2010, n. **93**.

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.890 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorità giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorità giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste.

2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della libertà personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di condanne.

4. Ciascuna Parte può richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

ARTICOLO II

FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso. Per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza è prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.

ARTICOLO III

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;

b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;

c) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;

d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;

e) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO IV

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Ai fini del presente Trattato, tutte le comunicazioni saranno effettuate per iscritto per via diplomatica, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Cile, dal Ministero delle Relazioni Estere.

ARTICOLO V

LINGUE

1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonché le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO VI

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO VII

FORMA E REQUISITI DELLA DOMANDA

1. La domanda di assistenza giudiziaria rivestirà la forma della commissione rogatoria e deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) l'Autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso;
   b) l'oggetto e il motivo della domanda;
   c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti. Sarà pure indicato il termine entro il quale si desidera venga soddisfatta la richiesta.

2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonché, quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

ARTICOLO VIII

ESECUZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalità, queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non può provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.

3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti può essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando ciò sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

5. Se non è possibile espletare la domanda, o se non è possibile darvi seguito entro il termine auspicato dalla Parte richiedente, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4: la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

ARTICOLO IX

TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti e documenti, la Parte richiesta può consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

2. Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

ARTICOLO X

NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel più breve termine richiesto.

2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché della identità e della qualità della persona che ha eventualmente ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare è trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione può essere apposta sulla copia che deve essere restituita.

ARTICOLO XI

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indagato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità previste dalla legge della Parte richiedente Tale diritto sarà indicato nella citazione a comparire.

ARTICOLO XII

COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza.

2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.

ARTICOLO XIII

COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorità giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della libertà personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona è trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV.

2. Il trasferimento è rifiutato:
   a) se la persona privata della libertà personale non vi acconsente;
   b) se il trasferimento è suscettibile di prolungare la privazione della libertà;
   c) se a giudizio delle Autorità competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.

3. La persona trasferita deve rimanere privata della libertà personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in libertà.

ARTICOLO XIV

IMMUNITA'

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indagato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualunque sia la sua cittadinanza, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dalle Autorità giudiziarie ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO XV

COMUNICAZIONE DI CONDANNE

Ciascuna Parte annualmente invia all'altra Parte copia delle sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate dalle proprie Autorità giudiziarie, nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che risiedono sul suo territorio.

ARTICOLO XVI

PRECEDENTI PENALI

Gli estratti del casellario giudiziale necessari alla Parte richiedente per lo svolgimento di un procedimento penale saranno trasmessi a tale Parte se, nelle medesime circostanze, essi possono essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO XVII

DENUNCIA PER PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE

1. Ogni denuncia inviata da una Parte diretta ad ottenere che si instaurino procedimenti penali dinanzi alle Autorità giudiziarie dell'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni in conformità alle procedure previste dagli articoli IV e V.

2. La Parte richiesta notificherà alla Parte richiedente il seguito dato alla denuncia.

ARTICOLO XVIII

SPESE

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della libertà personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennità di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

ARTICOLO XIX

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
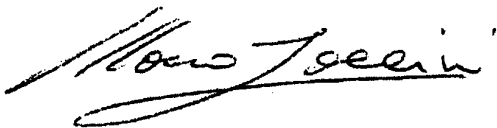
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

4. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.
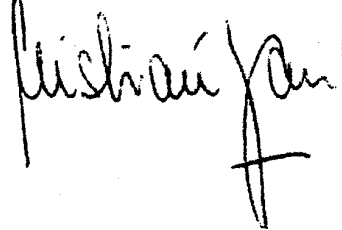
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DEL CILE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3236):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 22 febbraio 2010.
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 marzo 2010, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.
Esaminato dalla III commissione il 30 marzo 2010 ed il 13 aprile 2010.
Esaminato in aula ed approvato il 14 aprile 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2109):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2010 ed il 5 maggio 2010.
Esaminato ed approvato in aula il 5 maggio 2010.

10G0115

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2010, n. **94**.

Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di accise sui tabacchi;

Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla tutela della salute, specie quella della popolazione più giovane, nonché degli interessi erariali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati» le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti:

«Sigari ... 23,00%;

Sigaretti ... 23,00%;

Sigarette ... 58,50%;

Tabacco da fumo:

a) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ... 56,00%;

b) altri tabacchi da fumo ... 56,00%;

Tabacco da fiuto ... 24,78%;

Tabacco da masticare ... 24,78%.»;

b) nell'articolo 39-*octies*:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-*ter*. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2.».

2. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

3. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l'entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

b) all'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, dopo il numero 9) è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis*) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. **95**.

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis* e l'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e a-*bis*);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Amministrazione centrale

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

a) Segreteria generale;

b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

d) Direzioni generali:

1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;

2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

3) Direzione generale per l'Unione europea;

4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;

5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

e) Servizi:

1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;

2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.

3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.

5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 2.

Segretario Generale

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

2. Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale.

3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero.

4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;

b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;

c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;

d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale;

e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.

2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5.

Direzioni generali

1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese — in raccordo con la Direzione generale per l'Unione europea e per assicurarne l'unitarietà — quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica europea di sicurezza e difesa, nonché le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;

b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;

c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;

d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;

f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera *f)*;

2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:

a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;

b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;

c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;

d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;

e) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione economica, commerciale e finanziaria;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte

con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera *g)*.

4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenti compiti:

a) cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;

b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;

c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.

e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonché i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

f) cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:

a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;

b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istituti di cultura e degli addetti scientifici; tratta le questioni culturali e scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonché con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;

e) partecipa alle attività e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;

g) cura le attività di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonché agli scambi giovanili;

h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;

i) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso.

6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione nel loro insieme delle componenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenze complessive.

7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

d) provvede agli affari consolari;

e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

8. La Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, d'intesa con le altre Direzioni generali interessa-

te, attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:

a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;

b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;

c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;

e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;

f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;

h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;

m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;

n) concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;

o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che segue altresì la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;

b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;

c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;

d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;

e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;

f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;

g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;

h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.

Art. 6.

Servizi

1. Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni, nonché all'elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le Direzioni generali interessate;

b) assiste il Capo del servizio nello svolgimento delle sue funzioni di portavoce del Ministro;

c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

d) cura la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;

e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, di cui segue gli sviluppi e le tendenze;

f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;

g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonché i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e cura la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

i) provvede ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione.

2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:

a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;

e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;

f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;

g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) Ministro;

b) Segretario generale;

c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) Direttori generali;

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo di gabinetto può essere incaricato dal Ministro di partecipare ai lavori. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale, i Capi servizio e il coordinatore di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8.

Comitati

1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9.

Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati»

sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché» sono soppresse. È altresì soppresso il secondo periodo;

c) al settimo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;

d) al nono comma, dopo il primo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».

Art. 10.

Valutazione degli assetti organizzativi

1. Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione già effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 11.

Dotazioni organiche

1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, sono determinate come da tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2009, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2009.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *Il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 187

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, lettera *a)* e a-*bis*) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-*bis)* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

— Il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi)* — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti

pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 303, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge

27 dicembre 2006, n. 296) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2008, n. 15.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2009, n. 208.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2008 (Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2008, n. 14.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

— Per il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 6 *(Il segretario generale).* — Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro».

Note all'art. 3:

— La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1950, n. 185.

Note all'art. 5:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale).* — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale *ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.*

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di *capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati*, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. *Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.*

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. *Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.*

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale».

— Il testo dell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14 è il seguente:

«10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differito al 31 maggio 2009, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.".

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2000, n. 290— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2009, n. 208.

— Il testo dell'articolo 74, comma 1 lettera *a)* e *c)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente:

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi).* — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*b) (*omissis*)*;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) è il seguente:

«Art. 12 *(Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura).* — 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:

a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, è riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;

c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, è consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.

2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009».

— Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è il seguente:

«Art. 13 *(Abrogazioni).* — 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29».

10G0118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cineto Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cineto Romano (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cineto Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Leone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cineto Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 maggio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 76141/102/09/2010 del 6 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del omune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cineto Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Leone.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 11 maggio 2010.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2010 - 2012, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36, e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «...si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa…»;

Visto in particolare l'art. 35, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativa 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ed, in particolare, l'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione.»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'Accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 4 febbraio 2010, prot. 592/S158/R09 con la quale il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato alle associazioni sindacali l'avvio della procedura per la rilevazione del dato associativo sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze al 31 dicembre 2009; inoltre, ha convocato le medesime associazioni per

«il ritiro delle schede» contenenti i dati sulla rilevazione in parola, ai fini della sottoscrizione delle medesime;

Vista la nota del 19 febbraio 2010, prot. AP34/10 dell'organizzazione sindacale Alte Professionalità Vigili del Fuoco che ha, tra l'altro, segnalato al competente Dipartimento del Ministero dell'interno di non aver ricevuto le schede del personale non direttivo e non dirigente;

Vista la nota del 24 febbraio 2010, prot. 1064/S158/R09, con la quale il predetto Dipartimento, in riferimento alla suddetta nota del 19 febbraio 2010, ha, in particolare, precisato che «le deleghe rilasciate da personale appartenente al comparto non direttivo e non dirigente, peraltro regolarmente conteggiate e quindi consultabili, non sono state consegnate in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. l dello Statuto, codesta Organizzazione sindacale si prefigge di affrontare per contribuirne alla soluzione, tutti i problemi delle Alte Professionalità del Corpo Nazionale VV.F., in servizio permanente, volontario e in quiescenza è da considerarsi costituita per il solo comparto del personale direttivo e dirigente».

Vista la nota del 31 marzo 2010, prot. 1802/S158/R09, con la quale il menzionato Dipartimento dei Vigili del fuoco ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2009 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...»; nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «...l'attuazione... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo Sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010 - 2012, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) FNS CISL (Federazione Nazionale Sicurezza CISL);

2) F.P. CGIL VV.F. Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco;

3) UIL PA Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco;

4) CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del fuoco;

5) CONFSAL - Vigili del fuoco Federazione Nazionale Autonoma dei Vigili del fuoco;

6) RdB PI CUB Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2010

Il Ministro: BRUNETTA

10A07713

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007, 11 febbraio 2009 e 10 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Facilita – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni dei gruppi – Società cooperativa», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 17 dicembre 2007, 11 febbraio 2009 e 10 marzo 2010 con i quali la società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, codice fiscale e P.IVA n. 03685090403, è stata iscritta al n. 21 del registro de-

gli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note 16 marzo 2010 prot. m. dg DAG 22 marzo 2010 n. 42704.E e 16 marzo 2010 prot. m. dg DAG 1° aprile 2010, n. 48724.E, con le quali il dott. Paolo Laurenzi, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'inserimento di 5 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva) ed ha comunicato che è stato deliberato l'inserimento di cinque ulteriori unità nell'elenco dei soci: dott. Camporeale Barbara, nata a Forlì il 16 settembre 1971, dott. Coriaci Mirco, nato a Faenza (Ravenna) il 25 novembre 1968, dott. Farolfi Paola, nata a Forlì il 4 aprile 1973, avv. Focacci Francesco, nato a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) l'8 gennaio 1974, dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Camporeale Barbara, nata a Forlì il 16 settembre 1971;

dott. Coriaci Mirco, nato a Faenza (Ravenna) il 25 novembre 1968;

dott. Farolfi Paola, nata a Forlì il 4 aprile 1973;

avv. Focacci Francesco, nato a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) l'8 gennaio 1974,

dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 17 dicembre 2007, 11 febbraio 2009 e 10 marzo 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, codice fiscale e P.IVA n. 03685090403, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori, all'elenco dei soci.

Dalla data della comunicazione 16 marzo 2010 l'elenco dei soci deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: dott. Camporeale Barbara, nata a Forlì il 16 settembre 1971, dott. Coriaci Mirco, nato a Faenza (Ravenna) il 25 novembre 1968, dott. Farolfi Paola, nata a Forlì il 4 aprile 1973, avv. Focacci Francesco, nato a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) l'8 gennaio 1974, dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di cinque ulteriori unità: dott. Camporeale Barbara, nata a Forlì il 16 settembre 1971, dott. Coriaci Mirco, nato a Faenza (Ravenna) il 25 novembre 1968, dott. Farolfi Paola, nata a Forlì il 4 aprile 1973, avv. Focacci Francesco, nato a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) l'8 gennaio 1974, dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968;

Resta ferma l'iscrizione al n. 21 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07288

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2010.

Modifica del PDG 19 marzo 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo della Camera di commercio I.A.A. di Pescara, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Pescara».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 19 marzo 2008 d'iscrizione al n. 27 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Pescara, con sede legale in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2 CF 80000750689 e P.IVA 00338600687, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Pescara»;

Vista l'istanza 11 marzo 2010 prot. m. dg DAG 16 marzo 2010 n. 39413.E con la quale il dott. Becci Daniele, nato a Senigallia il 16 dicembre 1954, ha comunicato che con delibera camerale (verbale 1 del 5 agosto 2009), è subentrato al dott. Ezio Ardizi, nato a l'Aquila il 27 aprile 1941, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Pescara;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del PDG 19 marzo 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Pescara, con sede legale in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2 c.f. 80000750689 e P.IVA 00338600687, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Pescara», limitatamente al legale rappresentante.

Dalla data del 5 agosto 2009 il Presidente e legale rappresentante del «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Pescara» organismo non autonomo costituito nell'ambito della C.C.I.A.A. di Pescara, deve intendersi il dott. Becci Daniele nato a Senigallia il 16 dicembre 1954.

Resta ferma l'iscrizione al n. 27 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 24 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07289

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 2010.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 20 maggio 2010, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2009, n. 232, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del Direttore generale del tesoro, con la quale il Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 39955 del 17 maggio 2010 con il quale si è provveduto, in data 20 maggio 2010, all'emissione di una diciassettesima tranche dei B.T.P. 5,25% 1° febbraio 2002-1° agosto 2017 da destinare ad operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione;

Vista la nota n. 416156 del 27 maggio 2010 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato a questa Direzione II di aver provveduto agli adempimenti di competenza previsti dal citato decreto ministeriale n. 39955 del 17 maggio 2010;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 30 dicembre 2009, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione della diciassettesima tranche di BTP 5,25% 1° febbraio 2002-1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 1.290.000.000,00 al prezzo di aggiudicazione di euro 112,27 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5,25% 1° agosto 2011 - cod. IT0003080402, per nominali euro 354.433.000,00 al prezzo di euro 104,53;

BTP 5% 1° febbraio 2012 - cod. IT0003190912, per nominali euro 621.127.000,00 al prezzo di euro 105,74;

CCT t.v. 1° novembre 2011 - cod. IT0003746366, per nominali euro 90.068.000,00 al prezzo di euro 99,72;

BTP 3,75% 1° febbraio 2011 - cod. IT0004332521, per nominali euro 66.090.000,00 al prezzo di euro 101,92;

BTP 4,25% 1° settembre 2011 - cod. IT0004404973, per nominali euro 254.956.000,00 al prezzo di euro 103,48.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 20 maggio 2010 (regolamento 25 maggio 2010), è la seguente:

titolo emesso: BTP 5,25% 1° febbraio 2002-1° agosto 2017 (IT0003242747), importo nominale in circolazione: 22.559.000.000,00;

titoli riacquistati:

BTP 5,25% 1° febbraio 2001-1° agosto 2011 (IT0003080402), importo nominale in circolazione: 20.196.067.000,00;

BTP 5,00% 1° agosto 2001-1° febbraio 2012 (IT0003190912), importo nominale in circolazione: 27.682.244.000,00;

CCT t.v. 1° novembre 2004-2011 (IT0003746366), importo nominale in circolazione: 15.479.761.000,00;

BTP 3,75% 1° febbraio 2008-2011 (IT0004332521), importo nominale in circolazione: 18.683.910.000,00;

BTP 4,25% 1° settembre 2008-2011 (IT0004404973), importo nominale in circolazione: 17.943.932.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A07813

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Cherian Sinoj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Cherian Sinoj ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Veneto;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso il «Pragyan College of Nursing» di Bhopal (India) dal sig. Cherian Sinoj, nato a Moolamattom-Kerala (India) il giorno 22 dicembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Cherian Sinoj è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07360

DECRETO 10 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Mariana Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivatiti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi l, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli dì formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anghel Mariana Eugenia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenze dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2003 dalla sig.ra Anghel Mariana Eugenia, nata a Bailesti (Romania) il 7 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Anghel Marina Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed inforna questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A07712

DECRETO 11 giugno 2010.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n, 309, e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo unico»;

Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;

Visto che nella tabella I sono indicate le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso;

Visto che in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci, e che detta tabella è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i medicinali e le relative composizioni in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle;

Premesso che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ha inviato a questo Ministero una richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

Visto che nella tabella II, sezione A sono indicati i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

Vista la relazione scientifica sugli effetti psichici e la capacità di indurre dipendenza del nandrolone, predisposta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive avente ad oggetto la richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nella tabella II, sezione A del testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire la sostanza nandrolone anche nella tabella I del citato decreto;

Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 286 A-2-64.4.16 del 3 febbraio 2010, ha espresso parere positivo sull'inserimento del nandrolone nella tabella II, sezione A allegata al testo unico e che, a seguito della ulteriore valutazione del Consiglio superiore di sanità, con nota n. 1521 P-2.64.4.1 del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento di detta sostanza anche nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella I e nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

nandrolone, denominazione comune;

17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica;

19-Nortestosterone, altra denominazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

10A07665

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 marzo 2010.

Modificazioni ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 118 del 17 dicembre 2009;

Visto il verbale della seduta della commissione di Roma Capitale del 23 febbraio 2010, con il quale è stata approvata, tra l'altro, la delibera del consiglio comunale n. 118 del 17 dicembre 2009;

Visto in particolare la relazione illustrativa del Direttore generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali allegato al richiamato verbale;

Ritenuto di approvare le variazioni del titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al definanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili, tutti contenuti nell'allegato B;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato C;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione i residui di stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato C1;

Ritenuto di ridurre lo stanziamento per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato D;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato E;

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione di cui all'allegato F;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite nel verbale della commissione per Roma Capitale nella seduta del 23 febbraio 2010:

le modifiche di titolo di interventi di cui all'allegato A, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari.

le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato B nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 33.895.580,38;

le riduzioni per economie di gara degli interventi di cui all'allegato C, per un complessivo importo di € 9.761.438,81;

le riduzioni per residui di stanziamento degli interventi di cui all'allegato C1, per un complessivo importo di € 744.494,89;

le riduzioni di stanziamento per rimodulazioni degli interventi di cui all'allegato D, per un complessivo importo di € 98.374.924,73;

la ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato E, delle somme rinvenienti dai definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, di cui ai precedenti punti pari a complessivi € 142.776.438,81;

l'inserimento nel Programma dei nuovi interventi, come citati negli allegati A ed E, e riepilogati nell'allegato F.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 296

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Modifica titolo

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
d2.1.8	Comune di Roma	Progettazione parcheggi nodi di scambio: Anagnina Laurentina e Fidene	

Modifica titolo in:

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
d2.1.8	Comune di Roma	Progettazione nodi e parcheggi di scambio.	

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Definanziamenti per rimodulazioni (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.3	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali di Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati - Parco Centocelle	€ 2.800.000,00
b1.6.6.1	Comune di Roma	Recinzione dell'area archeologica delle Terme di Caracalla	€ 422.899,30
b1.7.4.3	Comune di Roma	Parco di Centocelle-valorizzazione Ville romane	€ 1.300.000,00
b2.10	Comune di Roma	Realizzazione del Parco archeologico di Torrevecchia	€ 1.000.000,00
b3.1.4	Comune di Roma	Progetto, esproprio e sistemazione dei manufatti e del comprensorio di Villa York	€ 3.356.969,84
b3.2.2	Comune di Roma	Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo	€ 850.000,00
b3.3	Comune di Roma	Realizzazione Parco della Cervelletta - recupero casali	€ 1.250.000,00
c2.3.2	Comune di Roma	Tutela e valorizzazione di Galeria Antica. Recupero paesaggistico del monumento naturale Galeria Antica DPGR n. 794/99 e recupero conservativo del Casale Storico cosiddetto delle "Aste Taurine" in località Osteria Nuova	€ 258.228,45
c2.3.6	Comune di Roma	Progettazione, acquisizione e realizzazione "Parco della Cellulosa" - Municipio XVIII	€ 1.000.000,00
c2.3.7	Comune di Roma	Riqualificazione aree verdi - Municipio XX	€ 500.000,00
c3.1.21.1	Comune di Roma	Realizzazione Casa delle Danze	€ 1.000.000,00
c3.2.21	Comune di Roma	Piazza Santa Maria in Trastevere	€ 500.000,00
c3.2.25	Comune di Roma	Ponte pedonale e ciclabile. Studio di fattibilità ex Ponte a Corso Francia	€ 500.000,00
c3.2.26	Comune di Roma	Realizzazione Casa Civica	€ 1.000.000,00

c3.3.4.13	Comune di Roma	Centro culturale Romanina	€ 1.000.000,00
d1.4.2	Comune di Roma	Realizzazione svincolo Trionfale GRA	€ 2.000.000,00
d1.38.2	Comune di Roma	Barriere antirumore Tangenziale Est tratto Via Boito	€ 760.000,00
d1.40	Comune di Roma	Viabilità al servizio del Policlinico Universitario S. Andrea: nuovo collegamento viario, via di Grottarossa-L.go Sperlonga	€ 1.500.000,00
d1.43.1	Comune di Roma	Realizzazione sottopasso - Incrocio Via Bufalotta-Via Fucini	€ 1.000.000,00
d1.44	Comune di Roma	Progettazione sottovia Via Bodio-Corso Francia	€ 200.000,00
e2.1.7	Comune di Roma	Centro Culturale Integrato denominato “della Città Alessandrina”. Progettazione, realizzazione ed esproprio	€ 500.000,00
e3.1.6	Comune di Roma	Acquisizione Villa Rivaldi. Indagini archeologiche, restauri conservativi e allestimenti museali nel complesso di Villa Rivaldi	€ 11.197.482,79
		TOTALE	€ 33.895.580,38

All. C1

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Residui di stanziamento (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
b1.2.9	Comune di Roma	Musei Capitolini: Ristrutturazione Copertura Giardino Romano	€ 10.699,41
b1.2.18	Comune di Roma	Lavori di ristrutturazione, allestimento e impianto di condizionamento del Planetario, presso il Museo della Civiltà Romana	€ 16.855,24
b3.1.3.2	Comune di Roma	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Cascina Floridi" all'interno di Villa Pamphili"	€ 13.035,83
c3.1.13	Comune di Roma	Restauro del portico e nuova pavimentazione del cortile dell'immobile di Via della Consolazione 4, sede del Comando dei Vigili Urbani - I lotto funzionale	€ 44.544,16
c3.3.9.2	Comune di Roma	Collettore di Bravetta I tronco	€ 104.754,75
c3.3.9.3	Comune di Roma	Collettore Pisana I e II tronco	€ 109.195,90
d2.1.1.b	Comune di Roma	Costruzione parcheggi di scambio Villa Bonelli - Opere Complementari	€ 11.696,02
d2.1.2.a	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio La Storta	€ 83.099,20
d2.1.2.b	Comune di Roma	Costruzione parcheggio di scambio La Storta. Opere complementari	€ 13.508,43
e3.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium	€ 258.595,68
e3.1.1.1.4	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium: preparazione area	€ 11.120,49
e3.1.1.1.9	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium: II lotto funzionale	€ 59.473,70
e3.1.1.1.11	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium: progettazione	€ 7.916,08
		TOTALE	€ 744.494,89

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Economie da gara (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati	€ 2.548.061,70
b1.2.3.2	Ministero BBAACC	Palazzo Barberini	€ 197.087,10
b1.2.19	Comune di Roma	Museo civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	€ 264.962,65
c3.2.15.2	Comune di Roma	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) realizzazione delle opere	€ 3.531.751,95
d4.1.6.1.1.3	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del parcheggio di scambio denominato P6 del Piano di Assetto	€ 2.310.092,28
d4.1.6.1.1.4	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del collettore Marranella II (II stralcio) tra via Camesena e Largo Camesena	€ 570.505,43
d4.1.6.1.1.5	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del completamento del sistema dei sottopassi pedonali di collegamento della metro B	€ 263.981,65
e3.2.10	Ministero BBAACC	Galleria nazionale d'Arte Moderna e contemporanea - Completamento depositi	€ 74.996,05
		TOTALE	€ 9.761.438,81

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento per rimodulazioni (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Riduzione
a2.5.1	Comune di Roma	Progettazioni e realizzazioni relative ad interventi di riqualificazioni di aree di edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell'art.1 della Legge 396/90 – Recupero ex Forte Portuense	€ 4.140.000,00
b3.2.1	Comune di Roma	Restauro e ristrutturazione degli edifici storici all'interno di Villa Ada	€ 1.961.009,04
c2.3.4	Comune di Roma	Restauro ex scuderia e vaccheria di Villa Sacchetti Municipio XIX (Parco Urbano del Pineto)	€ 1.798.332,41
c3.1.3	Comune di Roma	Santa Maria della Pietà - acquisizione padiglioni	€ 300.000,00
c3.2.22	Comune di Roma	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Ostiense: Campidoglio 2	€ 453.310,20
c3.3.1.4	Comune di Roma	Recupero energetico e riqualificazione ambientale edifici comunali	€ 3.000.000,00
c3.3.1.8	Comune di Roma	Interventi strutturali per la sicurezza	€ 3.000.000,00
d1.4.1	Comune di Roma	Adeguamento Via Trionfale da Via Chiarugi al GRA - Ipogeo degli Ottavi	€ 1.208.849,80
d1.10.1	Comune di Roma	Prolungamento via Longoni da via Collatina all'A24	€ 1.500.000,00
d1.28	Comune di Roma	Adeguamento Via Pineta Sacchetti	€ 9.000.000,00
d1.43	Comune di Roma	Asse viario di collegamento di Via Palmiro Togliatti-tratto Ponte Mammolo-Via della Bufalotta. Progettazione	€ 685.345,03
d4.1.6.1.1.1	Comune di Roma	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina- lato Ovest, opere di infrastrutturazione: demolizioni e nuova realizzazione viabilità e parcheggio sostitutivo	€ 4.532.000,00
d4.2.1.1	Comune di Roma	Progettazioni preliminari linea metro B (Castel di Leva Cecchignola); linea metro D (Eur Grottaperfetta)	€ 1.200.000,00
d4.2.6.2	Comune di Roma	Prolungamento Linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA	€ 63.365.000,00
e3.2.1	Comune di Roma	Acquisizione aree ed avvio della realizzazione del Museo della Scienza e strutture culturali	€ 2.231.078,25
		TOTALE	€ 98.374.924,73

All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazione fondi nuovi interventi e/o integrazioni (Euro)

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni
a1.1.1.1	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pietralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati	€ 5.548.061,70
b1.2.3.2	Ministero BBAACC	Palazzo Barberini	€ 197.087,10
b1.2.19	Comune di Roma	Museo civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	€ 264.962,65
b2.12	Comune di Roma	Palazzo Braschi-Completamento lavori II lotto Museo di Roma	€ 700.000,00
b2.13	Comune di Roma	Restauro strutturale e ripristino agibilità Scuola Gianturco in Palazzo Melchiorri- Aldobrandini – Municipio Roma Centro Storico	€ 1.000.000,00
b2.6.5	Comune di Roma	Fori Imperiali	€ 1.700.000,00
b3.1.1	Comune di Roma	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia	€ 1.960.000,00
c1.5.4.1	Comune di Roma	Riqualificazione fiume Aniene	€ 5.000.000,00
c3.1.26	Provincia di Roma	Castello di Santa Severa	€ 1.000.000,00
c3.1.36	Comune di Roma	Consolidamento e restauro della fontana delle Rane a Piazza Mincio	€ 500.000,00
c3.2.15.2	Comune di Roma	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) realizzazione delle opere	€ 3.531.751,95
c3.2.19	Comune di Roma	Riqualificazione ambito strategico mura Aureliane	€ 1.000.000,00
d1.38.3	Comune di Roma	Progettazione e realizzazione Via Gabina e connessioni viarie locali	€ 18.000.000,00
d1.46	Comune di Roma	Complanari GRA	€ 6.000.000,00
d1.47	Comune di Roma	Prenestina bis	€ 3.000.000,00
d4.1.6.1.1.3	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del parcheggio di scambio denominato P6 del Piano di Assetto	€ 2.310.092,28
d4.1.6.1.1.4	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del collettore Marranella II (II stralcio) tra via Camesena e Largo Camesena	€ 570.505,43

d4.1.6.1.1.5	RFI S.p.A.	Riqualificazione e valorizzazione delle Stazione Tiburtina: Realizzazione del completamento del sistema dei sottopassi pedonali di collegamento della metro B	€ 263.981,65
d4.2.3	Comune di Roma	Metropolitana di Roma Linea B1-Diramazione della Linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca d'Oro-Piazzale Jonio	€ 63.365.000,00
e3.1.3.1	Comune di Roma	Teatro dell'Opera - Centro formazione Pigneto	€ 2.000.000,00
e3.1.7	Comune di Roma	Museo Centrale Montemartini-Interventi di sistemazione,allestimento e ristrutturazione	€ 1.290.000,00
e3.1.7.1	Comune di Roma	Macro-Completamento lavori di adeguamento e allestimento II lotto	€ 2.500.000,00
e3.1.8	Comune di Roma	Antiquarium Celio-Museo Archeologico Bambini	€ 1.000.000,00
e3.2.10	Ministero BBAACC	Galleria nazionale d'Arte Moderna e contemporanea - Completamento depositi	€ 74.996,05
f2.2.2.1	Comune di Roma	Realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR ed interventi connessi	€ 20.000.000,00

TOTALE	€ 142.776.438,81

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale
Nuovi interventi

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazione
c3.1.36	Comune di Roma	Consolidamento e restauro della fontana delle Rane a Piazza Mincio	
e3.1.7	Comune di Roma	Museo Centrale Montemartini-Interventi di sistemazione, allestimento e ristrutturazione	
e3.1.7.1	Comune di Roma	Macro-Completamento lavori di adeguamento e allestimento II lotto	
e3.1.8	Comune di Roma	Antiquarium Celio-Museo Archeologico Bambini	
b2.12	Comune di Roma	Palazzo Braschi-Completamento lavori II lotto Museo di Roma	
d4.2.3	Comune di Roma	Metropolitana di Roma Linea B1-Diramazione della Linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca d'Oro-Piazzale Jonio	
b2.13	Comune di Roma	Restauro strutturale e ripristino agibilità Scuola Gianturco in Palazzo Melchiorri- Aldobrandini – Municipio Roma Centro Storico	
c1.5.4.1	Comune di Roma	Riqualificazione fiume Aniene	
e3.1.3.1	Comune di Roma	Teatro dell'Opera - Centro formazione Pigneto	
d1.46	Comune di Roma	Complanari GRA	
d1.47	Comune di Roma	Prenestina bis	

10A07287

DECRETO 3 giugno 2010.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 16 marzo 2010, n. 45, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota n. 2010/6580/W/C.T/Area III in data 24 marzo 2010, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti del 31 marzo 2010, n. 0029006;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 29 luglio 2010 al 31 agosto 2010 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

Autorizzazioni in deroga

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per il trasporto pubblico;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del comune di Favignana, per l'isola di Favignana;

e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio. I medesimi, inoltre, dovranno dimostrare di soggiornare sull'isola per un periodo di almeno cinque giorni mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o di essere in possesso di prenotazione in una struttura ricettiva regolarmente autorizzata;

g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dovranno dimostrare di soggiornare sull'isola per un periodo di almeno cinque giorni mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o di essere in possesso di prenotazione in una struttura ricettiva regolarmente autorizzata e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;

j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture ricettive regolarmente autorizzate;

k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;

l) autoambulanze e carri funebri;

m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

Art. 3.

Ulteriori autorizzazioni in deroga

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 261

10A07814

DECRETO 3 giugno 2010.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 31 marzo 2010, n. 27;

Vista la nota prot. n. 9919/10/Gab del 15 maggio 2010 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota prot. n. 120251/2D/04 del 12 maggio 2010;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan appartenenti e/o condotti da persone residenti e non residenti nel comune.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdì alle ore 24,00 della domenica, è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.

Art. 3.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2010, dalle ore 00,00 del venerdì alle ore 24,00 della domenica e dei giorni festivi è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.

Art. 4.

Divieto

Dal 1° luglio al 31 agosto 2010 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli appartenenti e/o condotti da persone residenti nelle regioni Lazio e Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone stabilmente residenti sull'isola.

Art. 5.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:

a) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

b) veicoli appartenenti a persone residenti nelle regioni Lazio e Campania che dimostrano di soggiornare sull'isola di Ponza, nella frazione di Le Forna, per un periodo di almeno sette giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno;

c) veicoli appartenenti ai residenti nelle regioni Lazio e Campania che soggiorneranno sull'isola di Ponza, dimostrando che le abitazioni loro destinate sono in possesso di un'area di sosta privata;

d) veicoli della polizia locale, dei servizi tecnico-logistici comunali, delle Forze armate e delle Forze dell'ordine, del pronto soccorso sanitario, della Protezione civile e del sevizio antincendio, del trasporto pubblico, del servizio di raccolta N.U., del servizio di rifornimento gasolio alla centrale elettrica, al S.I.F. e ai distributori di carburante sull'isola;

e) veicoli del servizio radiotelevisivo, giornalistico, cinematografico o che trasportino atleti, musicisti, attori, cantanti e il materiale occorrente per le manifestazioni sportive, turistiche, culture e religiose;

f) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessità;

g) veicoli appartenenti ai titolari delle attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrano che il veicolo è destinato all'attività medesima;

h) veicoli adibiti al trasporto di merci, per il rifornimento degli esercizi commerciali dell'isola.

Art. 6.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.

Art. 7.

Autorizzazioni in deroga

Per usufruire delle deroghe di cui all'art. 5, lettere *b), c), e), f), g)* e *h)* è rilasciato nulla osta dal comando della Polizia locale di Ponza, previa istanza degli interessati in carta libera allo stesso comando. Al comune di Ponza è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 8.

Vigilanza

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 300

10A07815

DECRETO 3 giugno 2010.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 16 ottobre 2009, n. 57;

Vista la nota della prefettura di Palermo n. 1/Circ US/2009/Area III Ter, in data 24 dicembre 2009, con la quale esprime il proprio nulla-osta;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni in data 4 dicembre 2009, n. 887;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2010 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicoli per trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;

f) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale

di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;

i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti solidi urbani, per l'anno 2009;

j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 262

10A07816

DECRETO 3 giugno 2010.

Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) del 2 marzo 2010, n. 15;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 12946/10/13.12/GAB. del 12 aprile 2010;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 0036725, del 22 aprile 2010;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° luglio 2010 al 31 ottobre 2010 divieto per le isole di Panarea, Stromboli e Alicudi;

dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2010 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2009, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4) ai veicoli delle forze dell'ordine.

b) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2009, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con

la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di,essere in, possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tale veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

c) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 3 giugno 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 260

10A07817

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Stephan Bonfadini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con il quale il sig. Stephan Bonfadini, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento del Certificat d'Aptitude Professionnelle - c.a.p., conseguito presso Acadèmie di Parigi (Francia), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislatico n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Stephan Bonfadini, cittadino francese, nato a Somain (Francia) in data 4 maggio 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06908

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvana Zippo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Silvana Zippo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Silvana Zippo, nata a Villa di Briano (Caserta) in 25 agosto 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07387

DECRETO 1° giugno 2010.

Riconoscimento, al sig. Giovanni Cappiello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-

rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Giovanni Cappiello, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro San Nicola di Picone Michele in Aversa (Caserta), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giovanni Cappiello, cittadino italiano, nato a Caserta in data 11 luglio 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07386

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2010.

Revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al consorzio della denominazione «Gran Suino Padano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale alla denominazione per la quale è avanzata istanza di registrazione come denominazione d'origine o indicazione geografica;

Visto il decreto 5 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2005, con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il decreto 24 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 del 8 gennaio 2008 recante riconoscimento del Consorzio della denominazione «Gran Suino Padano» ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista la nota della Commissione europea del 27 maggio 2009, con la quale i competenti Servizi della Commissione comunicano che la richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano» non soddisfa appieno i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 18668 del 2 dicembre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Gran Suino Padano»;

Visto il decreto n. 5671 del 12 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2010, recante revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano»;

Ritenuto pertanto che si sono concretizzate nei confronti del Consorzio della denominazione «Gran Suino Padano» le condizioni preclusive al mantenimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico concesso con decreto del 24 dicembre 2007 al Consorzio della denominazione «Gran Suino Padano» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la denominazione «Gran Suino Padano», è revocato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07346

DECRETO 3 giugno 2010.

Rettifica al decreto 11 maggio 2010, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria – soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 maggio 2010 della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 125 del 31 maggio 2010, relativo alla autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 8 che individua, erroneamente, accanto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente la Regione Lazio quale ente deputato alla vigilanza sull'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria- soc. cons. a r.l.;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il predetto art. 8;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del decreto 11 maggio 2010 è modificato come segue:

«L'organismo autorizzato "3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l." è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Umbria, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A07378

DECRETO 4 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca» .

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE E DEL
MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e

la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Boca» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Boca» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca», approvato con DPR 18 luglio 1969, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Boca», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Boca» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Boca».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BOCA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Boca" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
"Boca"
"Boca" riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

1. I vini "Boca" e "Boca" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) :dal 70% al 90%;
Vespolina e Uva rara (Bonarda novarese): da sole o congiuntamente dal 10% fino al 30%.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero – Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Boca" e "Boca" riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m. ;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, con l'esclusione dei terreni esposti a nord;

-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
“Boca”	8,00	11,50%Vol.
“Boca” riserva	8,00	12,00% Vol.

Le denominazioni di origine controllata “Boca” e "Boca" riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, purchè i vigneti abbiano un età di impianto di almeno 7 anni. La produzione consentita per la menzione “vigna”, dal settimo anno di impianto in poi, é:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
“Boca”	7,20	12,00%Vol.
“Boca” riserva	7,20	12,50% Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Boca" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare - anche differenziata - nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Boca" , “Boca” Riserva devono essere effettuati nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara.
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	Produzione max di vino
“Boca”	70%	5.600
“Boca” riserva	70%	5.600

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Vini	durata	di cui in legno	decorrenza
“Boca”	34	18	1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
“Boca” riserva	46	24	1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

4. E' ammessa la colmatura, con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Boca"	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia
"Boca" riserva	1° settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia

6. Per i vini "Boca" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi " rosso.

7. I vini destinati a denominazione di origine controllata "Boca" possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" rosso purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti

Art. 6 - Caratteristiche al consumo.

1. I vini a denominazione di origine controllata "Boca" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Boca"
-colore: rosso rubino con riflessi granato;
- odore: caratteristico, fine ed etereo;
- sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;
"Boca" con menzione "vigna": 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

"Boca" riserva
-colore: rosso rubino con riflessi aranciato;
-odore: caratteristico, fine, ampio ed etereo;
-sapore: asciutto, sapido, armonico, elegante, piacevolmente tannico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
"Boca" riserva con menzione "vigna": 12,50% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione.

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Boca" e “Boca” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Boca" e “Boca” riserva, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Boca", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Boca", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Boca" e “Boca” riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 .Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati per la commercializzazione i vini "Boca" e “Boca” riserva anche con menzione vigna, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 CI.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BOCA	B056	X	160	2	X	X	A	1	X
BOCA RISERVA	B056	X	160	2	A	X	A	1	X
BOCA VIGNA	B056	X	160	2	V	X	A	1	X
BOCA RISERVA VIGNA	B056	X	160	2	V	A	A	1	X

10A07347

DECRETO 4 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Lessona» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Boca» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Lessona», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lessona» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LESSONA"

Art. 1 -Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata «Lessona» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni :

"Lessona";
“Lessona” riserva.

Art. 2 -Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti , aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (Spanna) dal 85% al 100%.

Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara (Bonarda novarese) fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3 -Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Lessona" comprende l'intero territorio del comune di Lessona.

Art. 4 -Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessona» debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
-è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Lessona”	8,00	11,50% Vol.
“Lessona” riserva	7,20	12,00% Vol.

Il vino a denominazione di origine controllata “Lessona” riserva può essere accompagnato dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Lessona ” riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino	
	“Lessona” riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,30	12,00 % vol
quarto	5,00	12,00 % vol
quinto	5,75	12,00 % vol
sesto	6,45	12,00 % vol
al settimo anno	7,20	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lessona" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5. -Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino "Lessona" e “Lessona” riserva devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Lessona.

Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purchè situate nei seguenti Comuni della provincia di Biella :
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;
e nei seguenti Comuni della provincia di Vercelli :
Roasio , Lozzolo .

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a :

vini	resa uva/vino	produzione max di vino l/ha
"Lessona"	70%	5.600
“Lessona” riserva	70%	5.000

Relativamente al vino “Lessona” riserva per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
"Lessona"	22	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Lessona " riserva	46	30	

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
"Lessona"	1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva
“Lessona” riserva	1° Settembre del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva

6. Per i vini "Lessona" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione "Coste della Sesia" rosso e “ Coste della Sesia” Nebbiolo.

7. I vini "Lessona" possono essere classificati, con la Denominazione di Origine Controllata "Coste della Sesia" rosso e “Coste della Sesia” Nebbiolo purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6. -Caratteristiche al consumo.

1. I vini "Lessona" e “ Lessona” riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;
-odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;
-sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.anche per **“**Lessona” riserva con menzione vigna.;
-acidità totale minima: 5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 22 g/l

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7. -Etichettatura designazione e presentazione.

1.Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Lessona" e “ Lessona” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Lessona" e “ Lessona” riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Lessona" riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione "vigna"purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Lessona" riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino "Lessona" e " Lessona" riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 -Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'articolo 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LESSONA	B183	X	160	2	X	X	A	1	X
LESSONA RISERVA	B183	X	160	2	A	X	A	1	X
LESSONA RISERVA VIGNA	B183	X	160	2	A	V	A	1	X

10A07379

DECRETO 4 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Sizzano» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sizzano» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Sizzano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sizzano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO"

Art. 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata "Sizzano" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Sizzano"
"Sizzano" riserva.

Art. 2
Base ampelografica

1. I vini "Sizzano" e "Sizzano" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %;
Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

Art. 3
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Sizzano" e "Sizzano"riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano

Art. 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Sizzano" e "Sizzano" riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.

- eposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	resa uva t/ha	Titolo alc. Vol. nat. minimo
Sizzano	9,00	11,50%Vol.
“Sizzano” riserva	8,10	12,00% Vol.

I vini a denominazione di origine controllata “Sizzano” e “Sizzano” riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Sizzano” e “Sizzano” riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

Anno di impianto	Vino Sizzano		Vino “Sizzano” riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,90	12,00 % vol	4,90	12,00 % vol
quarto	5,70	12,00 % vol	5,70	12,00 % vol
quinto	6,50	12,00 % vol.	6,50	12,00 % vol
sesto	7,30	12,00 % vol.	7,30	12,00 % vol
al settimo anno	8,10	12,00 % vol	8,10	12,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sizzano" e “ Sizzano” riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte su indicazione del Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5
Norme per la vinificazione.

1.Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini "Sizzano" e " Sizzano" Riserva devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Sizzano Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno ed Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara.
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa Uva/vino	produzione max di vino
Sizzano	70%	6.300
Sizzano riserva	70%	5.670

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata mesi	di cui in legno	Decorrenza
"Sizzano"	22	16	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
"Sizzano" riserva	34	24	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data
“Sizzano”	1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
“Sizzano” riserva	1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

5. Per i vini "Sizzano" e “ Sizzano”riserva la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi” rosso.

6. I vini destinati a denominazione di origine controllata "Sizzano" e “Sizzano” riserva possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" rosso , purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6
Caratteristiche al consumo.

1. Il vino "Sizzano" ,anche con menzione vigna ,all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :

-colore: rosso rubino con riflessi di granato;
- odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

2. Il vino “Sizzano” riserva anche con menzione vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso rubino con riflessi di granato;
-odore: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentarie forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini- modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine "Sizzano" e " Sizzano" riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Sizzano", e "Sizzano" riserva la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e " Sizzano" riserva , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e " Sizzano"riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8
Confezionamento.

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Sizzano" e "Sizzano" riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI e della dama da 500 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SIZZANO	B055	X	160	2	X	X	A	1	X
SIZZANO RISERVA	B055	X	160	2	A	X	A	1	X
SIZZANO VIGNA	B055	X	160	2	V	X	A	1	X
SIZZANO RISERVA VIGNA	B055	X	160	2	V	A	A	1	X

10A07380

DECRETO 7 giugno 2010.

Modifica del decreto 1° febbraio 2006 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige" o "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 6 maggio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 1° febbraio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige" o "Speck Alto Adige, "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07361

DECRETO 11 giugno 2010.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Culatello di Zibello e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/2006 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Culatello di Zibello, con sede legale in Zibello (Parma) - piazza Garibaldi n. 34 - 43010, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto del 12 aprile del 2000, n. 61413, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo I.P.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Culatello di Zibello al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Culatello di Zibello, con sede legale in Zibello (Parma) - piazza Garibaldi n. 34 - 43010, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Culatello di Zibello» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Culatello di Zibello».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Culatello di Zibello» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Culatello di Zibello» appartenenti alla categoria «impre-

se di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni», individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto del 12 aprile del 2000, n. 61413, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07680

DECRETO 11 giugno 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Spressa delle Giudicarie» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Spressa delle giudicarie»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 480 della Commissione del 1° giugno 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Spressa delle Giudicarie», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 480 del 1° giugno 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta "Spressa delle Giudicarie"

Art. 1
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta "SPRESSA delle GIUDICARIE" è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

La "SPRESSA delle GIUDICARIE" è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale od indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

Caratteristiche del prodotto.

Caratteristiche fisiche:

- forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;
- dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;
- crosta: irregolare, elastica, color grigio brunato o ocra scuro;
- pasta**:** semicotta, semidura, compatta ed elastica (caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto giovane), con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

Caratteristiche chimiche del prodotto:

- grasso sulla sostanza secca: da un minimo del ~~33%~~ ad un massimo del ~~43 %;~~
- umidità: da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto "giovane" e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto "stagionato".

Caratteristiche organolettiche del prodotto:

- sapore: dolce, nel caso di prodotto giovane, saporito, più o meno accentuato per il prodotto stagionato, con un appena percettibile sapore amarognolo;
- odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

Stagionatura:

- minimo 3 mesi per il prodotto “giovane”;
- minimo 6 mesi per il prodotto “stagionato”.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della “SPRESSA delle GIUDICARIE**”** è l’area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l’intero territorio dei seguenti Comuni :

Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

Art. 4
Elementi che comprovano l’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

I nominativi dei porzionatori sono annotati in un apposito elenco-registro.

Art. 5
Metodo di ottenimento

Il metodo di produzione del formaggio “SPRESSA delle GIUDICARIE” negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calore viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi “pentoloni” o “paioli” in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l’affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igienico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l’igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimico-organolettiche consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della "filiera", compreso il trasporto, il conferimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.

Provenienza del latte:

- il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Nel processo di ottenimento del Formaggio "SPRESSA delle GIUDICARIE" può essere di una o più delle predette razze;
- è escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;
- è consentita la tecnica del pascolamento sia sui prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;
- la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

Latte utilizzato:

- esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della "SPRESSA delle GIUDICARIE".

Raccolta e conferimento del latte al caseificio:

- può essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno;

Trasformazione del latte:

- può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della "SPRESSA delle GIUDICARIE";
- il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12 – 15 °C, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;
- viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;
- è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della "SPRESSA delle GIUDICARIE"**;**
- il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;
- non è consentito l'uso di alcun additivo;
- l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;
- viene usato caglio di origine bovina;
- la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35°C ±2°C;
- tempo di coagulazione: minimo 20 – massimo 50 minuti primi;

- il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;
- la semicottura viene fatta alla temperatura di 42°C ± 2°C;
- durata della semicottura: minimo 20 – massimo 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;
- durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 – massimo 65 minuti primi;
- successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascèra;
- la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;
- la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;
- la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;
- la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;
- la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20° Baumé;
- la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10°C ad un massimo di 20°C e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un po' alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della “SPRESSA delle GIUDICARIE”, presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie “endemiche” a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La “SPRESSA delle GIUDICARIE” viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicariese fin dai tempi più remoti.

La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

Art. 7
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare di Produzione è svolto da un'Autorità Pubblica designata o da un Organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8
Etichettatura

Tutte le forme di formaggio "SPRESSA delle GIUDICARIE", al momento della produzione, verranno inserite in apposite "fascère marchianti" che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE" che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del Caseificio e il lotto di produzione. Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'emissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. "SPRESSA delle GIUDICARIE", il numero o codice di riferimento del Caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia "giovane" ovvero "stagionato". Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

10A07681

DECRETO 11 giugno 2010.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Parmigiano-Reggiano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Parmigiano-Reggiano»;

Considerato che il Consorzio ha richiesto di modificare, con nota del 7 aprile 2010, lo statuto approvato con decreto ministeriale del 24 aprile 2002 e che le modifiche sono conformi alla normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 105.662/26.663, approvato nella assemblea straordinaria del Consorzio del 28 aprile u.s., avanti al notaio Luigi Zanichelli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, recante il numero di repertorio 105.662/26.663.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A07682

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° giugno 2010.

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1991, di istituzione dell'area marina protetta «Isole Egadi»;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1993, di modifica delle misure di tutela dell'area marina protetta «Isole Egadi»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 17 maggio 1996, di modificazione alla regolamentazione per l'accesso nella zona B dell'Isola di Marettimo nell'area marina protetta «Isole Egadi»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2001, che affida la gestione dell'area marina protetta «Isole Egadi» al Comune di Favignana;

Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi», formulata e adottata in data 29 dicembre 2009 dal Comune di Favignana, in qualità di Ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi»;

Decreta:

1. È approvato l'allegato Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Egadi», formulato e adottato dal comune di Favignana, in qualità di ente gestore.

Roma, 1° giugno 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE EGADI"
(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Isole Egadi", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo 27 dicembre 1991, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo e al decreto di modifica 6 agosto 1993.

Articolo 2 - *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
l) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
m) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
n) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
o) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
p) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
q) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
s) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
t) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
u) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
v) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n.

1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

w) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'area marina protetta;

x) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

y) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

z) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.

aa) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

bb) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

cc) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

dd) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

ee) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'area marina protetta "Isole Egadi", come previste dagli articoli 2 e 3 del decreto istitutivo 27 dicembre 1991, e le attività non consentite, come previste dall'articolo 2 del decreto interministeriale 6 agosto 1993 di modifica dell'area marina protetta "Isole Egadi".

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta "Isole Egadi" è affidata all'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come

integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e del decreto 16 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente;

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta "Isole Egadi" a cui deve attenersi l'ente gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
    b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'Area marina protetta*

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dall'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal Soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
    a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
    b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
    c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
    d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
    e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di riserva*

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
   e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;
   f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la

convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

Articolo 7 – *Comitato tecnico scientifico*

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto interministeriale di istituzione dell'area marina protetta, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, al Soggetto gestore, al Responsabile dell'Area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Soggetto gestore ed è composto da:
   a. il responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
   b. un esperto qualificato designato dall'Ente gestore;
   c. un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   d. un esperto qualificato designato dalla Regione Siciliana.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 8 - *Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta "Isole Egadi", di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale di modifica 6 agosto 1993.

Articolo 9 – *Disciplina degli scarichi idrici*

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 6 agosto 1993, di modifica delle misure di tutela dell'area marina protetta "Isole Egadi", comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 35.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 10 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 11 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b. parametri analizzati;
   c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui

ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ante gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 12 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta. le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 13 - *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nell'area marina protetta la balneazione è consentita liberamente.
2. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 14 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. Nella zona A non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Nelle zone B e C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
   a. nei siti e secondo gli orari determinati dall'Ente gestore;
   b. in caso di immersioni individuali in zona B, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello;
   c. in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 8;
   d. in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
3. Nella zona D sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
4. Le immersioni subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:
   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
   b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
   c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
   d. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
   e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
5. La navigazione e l'eventuale ancoraggio nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articolo 16 e 18.
6. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
7. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
   a. stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
   b. individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
   c. predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
   d. incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, i richiedenti devono indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, l'Ente gestore può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare l'eventuale pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 15 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nell'area marina protetta sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
   b) nei siti determinati dall'ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative.
2. Nella zona A di Marettimo sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nel Comune di Favignana alla data di entrata in vigore del presente regolamento, autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
   a) nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre;
   b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
   c) in ogni punto di immersione è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni per un totale di 30 subacquei;
   d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne.
3. Nella zona A di Maraone sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.
4. Nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
   a) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
   b) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione.
5. Nelle zone C e D sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.
6. Nelle grotte sommerse sono consentite, dal 1 aprile al 15 gennaio, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione residenti nel comune di Favignana, autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

a) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
b) non sono consentite visite guidate subacquee notturne.

7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo.
8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
9. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
12. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
13. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
    a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
    b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
    c) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
    d) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31;
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i soggetti che attestino che almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori, nonché i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:
    a) il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta;
    b) i siti di immersione;
    c) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
    d) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
    e) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
    f) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
    g) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
18. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 16 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nelle zone A, B e C non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. Il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari nelle zone B e C è consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta medesima, con le seguenti modalità:
    a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
    b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante.
3. Nella zona A dell'isola di Maraone non è consentita la navigazione.
4. Nella zona A di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di tutela, la navigazione ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

5. Nelle zone B, C e D è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

6. Nella zona B di Marettimo è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore ai natanti, entro la distanza di 500 metri dalla costa, per un numero massimo di natanti stabilito annualmente dall'Ente gestore.

7. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore entro la distanza di 500 metri dalla costa ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana.

8. Nella zona B, oltre la distanza di 500 metri dalla costa, è consentita la libera navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

9. Nelle zone C e D è consentita la libera navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
10. È consentito l'accesso a lento moto alle grotte esclusivamente alle seguenti unità da diporto di proprietà dei residenti nel comune di Favignana:
    a) unità pneumatiche;
    b) unità da diporto di lunghezza inferiore agli 8 metri, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
11. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
12. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
13. Nel corso della navigazione, è fatto obbligo al titolare delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7 di trovarsi a bordo dell'unità navale autorizzata.
14. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
15. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio.
2. Nella zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ormeggio dei natanti, per un numero massimo giornaliero di unità stabilito annualmente dall'Ente gestore.
3. Nella zona B, oltre la distanza di 500 metri dalla costa, è consentito l'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
4. Nelle zone C e D è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
    a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;
e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

6. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nell'area marina protetta gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
   c) alla durata della sosta.
8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 31.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché i proprietari di natanti che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
   c. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 18 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nella zona A non è consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ancoraggio dei natanti di proprietà dei cittadini

residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana, al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.

3. Nella zona B, oltre la distanza di 500 metri dalla costa, e nelle zone C e D, è consentito l'ancoraggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto al di fuori dei fondali di rilevante interesse ambientale individuati dall'Ente gestore.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ancoraggio nell'area marina protetta, i richiedenti non residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta sono tenuti a versare all'ente gestore un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.
5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 19 - *Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate*

1. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri.
2. Nella zona A di Marettimo sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, di proprietà dei seguenti soggetti:
   a. residenti nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana;
   b. residenti nel Comune di Favignana, per un numero massimo di 5 autorizzazioni giornaliere, rilasciate dall'Ente gestore, e per un massimo di 60 visitatori complessivi.
3. Nella zona B, entro la distanza di 500 metri dalla costa, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione alle unità navali adibite alle visite guidate, già autorizzate dall'ente gestore alla data del presente Regolamento, di proprietà dei residenti nel comune di Favignana, a velocità non superiore a 5 nodi.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si limitano alle unità navali immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri che abbiano già acquisito regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Nella zona B, oltre la distanza di 500 metri dalla costa, e nelle zone C e D, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione delle unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.

6. È consentito l'accesso a lento moto alle grotte alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, di proprietà dei residenti nel comune di Favignana, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
7. Nella zona A di Marettimo l'accesso alle grotte è consentito, con le medesime modalità di cui al precedente comma 6, esclusivamente alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, di proprietà dei residenti nella frazione di Marettimo del comune di Favignana.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
11. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31, commisurato:
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
    b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
    c) alla durata del permesso.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
    b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
    c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
14. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore

informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .

16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 20 - *Disciplina del trasporto marittimo di linea*

1) Nella zona A non è consentita la navigazione del trasporto marittimo di linea.
2) La navigazione dei mezzi di linea e di servizio è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, parallelamente alla linea di costa; nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa.
3) L'ente gestore definisce con successivo provvedimento, di concerto con le compagnie di navigazione e gli armatori, le rotte di circumnavigazione e avvicinamento agli accessi ai punti di approdo, anche individuando idonei corridoi di atterraggio.
4) Durante lo stazionamento all'interno dei porti e degli approdi i mezzi di linea e di servizio devono provvedere allo spegnimento dei motori e procedere comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale.
5) È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6) È fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione dei mezzi di linea nell'area marina protetta, gli armatori richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31, commisurato:
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) alla durata del permesso.
8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, e di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per i mezzi di linea le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 21 - *Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.*

1) Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
2) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 16.
3) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
4) Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma 2 sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Favignana, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5) Ai fini delle attività di ancoraggio di cui al precedente articolo 18, i locatari di unità da diporto di proprietà dei residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta sono equiparati ai residenti.
6) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta, nonché i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
   c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
7) Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
   a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
   b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 31.
9) Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata

all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

10) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di
  a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
  b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
  c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'area marina protetta e del presente regolamento.

11) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 22 - *Disciplina delle attività di whale watching (osservazione dei cetacei)*

1) Per le attività di whale watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
2) Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
  a. non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
  b. nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
  c. non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
  d. non è consentito stazionare più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
  e. nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
  f. non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
  g. non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  h. non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  i. non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
  j. non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
  k. nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  l. nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m. nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

3) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di whale watching le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 23 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
2. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale.
3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
   a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia del "11" (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca diurna, e con maglia del "8" (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca notturna, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
   b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
   c) nasse, come previsto dalla normativa vigente.
4. In zona B e C non è consentito la pesca a strascico (localmente definita paranza) e a grande circuizione.
5. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, iscritti presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
   a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;
   b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
      i) "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;
      ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
   c) la pesca tradizionale con "tartarune", o sciabica da natante, in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del

Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.
7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori iscritti alla Capitaneria di Porto di Trapani alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.
8. Non è consentita la sosta, la navigazione e l'ancoraggio di unità da pesca con attrezzo a strascico a bordo; é consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, il transito in zona C alle unità spedite alla pesca a strascico, con rotta più breve, per il raggiungimento della zona D, o per il disimpegno dai porti operativi, verso l'esterno e viceversa. Durante il tragitto di disimpegno deve risultare attivo il dispositivo di identificazione automatico e l'ascolto continuo in VHF ch16.
9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori iscritti presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.
11. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 31 Gennaio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
13. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
    a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
    b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
    c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;
    d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 24 - *Disciplina dell'attività di pescaturismo*

1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 25 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea.
2. Nella zona A non è consentita la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea.
3. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca sportiva.
4. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con i seguenti attrezzi e modalità:
   a) in zona B e C, sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
   b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
   c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
   d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;
   e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara);
   f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti;
   g) non è consentita la pesca con affondatore;
   h) non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
   i) non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
   j) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

5. Nella zona D è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.
6. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta devono
   a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
   b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 31;
8. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
9. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:
   a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
   b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
   c. misure minime di cattura per le varie specie;
   d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di modifica dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 26 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Isole Egadi", come previste dal decreto istitutivo e dal decreto di modifica dell'area marina protetta.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 27 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
    a. le generalità del richiedente;
    b. l'oggetto;
    c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
    d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 28 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 29 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 27 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 30.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 30 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
   a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo, dal regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta e dal presente regolamento;
   c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 31.

Articolo 31 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base *settimanale, mensile e annuale.*
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale.*

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale.*
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base *mensile e annuale.*
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale.* Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nell'area marina protetta è disposto su base *settimanale, mensile e annuale.*
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base *mensile e annuale*, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto marittimo di linea nell'area marina protetta è disposto su base *mensile e annuale*, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. A tal fine, previo accordo con l'armatore richiedente, l'ente gestore può richiedere un corrispettivo per ogni titolo di viaggio emesso ai passeggeri non residenti in entrata nell'area marina protetta.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base *mensile e annuale*, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*, in funzione della tipologia di pesca.
13. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli.
14. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
    a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Isole Egadi", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
    b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del decreto di modifica dell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Articolo 33 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 34 – *Pubblicità*

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.
3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 35 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l’accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei luoghi, l’ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell’area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’ente gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell’area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio, dovrà essere immediatamente trasmesso all’ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall’ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell’area marina protetta.

10A07345

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 giugno 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali. (Deliberazione n. 34/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 giugno 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 19/06/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2006, n. 152;

Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 42/08/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Suppl. ordinario n.181;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 81/09/CIR, recante «Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti terminating e trunk, flussi di interconnessione e raccordi interni di cen-

trale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 2/10/CONS, recante «Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, Supplemento Ordinario n. 30;

Vista l'offerta di riferimento per l'anno 2009 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare (Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 81/09/CIR, ha pubblicato, in data 11 febbraio 2010;

Vista l'offerta di riferimento per l'anno 2010 relativa ai circuiti trasmissivi del nuovo quadro regolamentare che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato, in data 30 ottobre 2009;

Considerato che Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009) di aver formulato, nelle more della conclusione delle nuove analisi di mercato ed in virtù del fatto che il periodo di applicazione del network cap si è concluso nel 2008, le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2010, di cui sopra, determinando i prezzi 2009 sulla base del trend medio dei costi che la stessa ha registrato per i servizi di trasposto dei circuiti trasmissivi terminating tra gli esercizi 2007 e 2008;

Considerato che la delibera n. 81/09/CIR (art. 5, comma 3) ha disposto che Telecom Italia integri l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 introducendo, con riferimento alla gestione dei degradi, opportuni SLA e relative penali, allineati a quelli relativi ai «Tempi di ripristino» di cui all'offerta di riferimento 2009. La delibera n. 81/09/CIR ha altresì disposto che Telecom Italia riformuli, per il 2010, le condizioni economiche relative agli «interventi a vuoto» secondo quanto indicato al punto 39 delle premesse della stessa delibera;

Considerato che Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 81/09/CIR, sopra richiamato, ha ripubblicato, in data 26 febbraio 2010, l'offerta di riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating e Trunk, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale);

Considerato che Telecom Italia, con nota del 26 febbraio 2010, ha comunicato che l'offerta di riferimento 2010, pubblicata in seconda istanza in data 26 febbraio 2010, sarebbe stata successivamente ripubblicata in coerenza con la delibera n. 2/10/CONS;

Vista l'offerta di riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti Terminating, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia ha ripubblicato in data 30 aprile 2010, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS;

Considerato che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato in data 6 novembre 2009, la propria offerta di riferimento relativa ai collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali per l'anno 2010;

Considerato che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha mantenuto in vigore per il 2010 il listino di interconnessione di cui all'offerta di riferimento di interconnessione del 27 settembre 2006;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sulle offerte di riferimento pubblicate da Telecom Italia relativamente ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento in oggetto, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo

quadro (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 aprile 2010) e del vecchio quadro (collegamenti diretti wholesale e circuiti parziali, pubblicate in data 6 novembre 2009).

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 giugno 2010

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

10A07758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Orvieto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presenti il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “ROSSO ORVIETANO”

Articolo 1
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica.
Per la tipologia “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”:
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente per almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

I vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” con la specificazione di uno dei vitigni indicati all’ art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione dei predetti vini altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Umbria.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” ricade nella provincia di Terni e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Porano e S. Venanzo.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 2500 piante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso”, anche col nome del vitigno……………….	10,0	11,0

Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all’art. 3.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento superiore ad un grado alcolometrico.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva / ettaro	Produzione massima di vino/ ettaro
"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso", anche col nome del vitigno……………..	70 %	70 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo.

I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, eventualmente in legno.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso":
colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso intenso, talvolta erbaceo;
sapore: morbido, elegante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Aleatico:
colore: rosso granato con tonalità violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol., di cui almeno 9,5% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Cabernet franc o Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Canaiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vellutato con bouquet tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Ciliegiolo:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Rosso Orvietano” o “Orvietano Rosso” Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare percezione di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione, presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "classico", "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. E' obbligatoria la menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
E' consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 tenuto presso la camera di commercio I.A.A. di Terni.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a litri 5.

Articolo 8
Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 confezionati in recipienti di contenuto inferiore a litri 5,0 è vietata la chiusura con tappo a corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo corona.

10A07036

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Sant'Agata Bolognese

Con decreto n. 7712 in data 16 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 al registro n. 2, foglio n. 63, è disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato del bene demaniale censito al Catasto fabbricati del Comune di Sant'Angelo Bolognese (Bologna) al foglio n. 24, particella n. 59, sub 1 e sub 2, categoria C/2 e A/4, classe U e classe 3, nonché particella n. 69 «graffato alla particella 59, sub 2», rispettivamente della consistenza di mq 28 e vani 6,5.

10A07757

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «Consorzio europeo certificazione (CEC)», in Legnano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili ai sensi del decreto legislaivo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 25 maggio 2010, Consorzio europeo certificazione con sede in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopracitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

10A07393

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» dalla Gran Bretagna

Estratto determinazione AIP/UPC n. 408 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON 3X21 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00065/085, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Mercilon «0,15 MG + 0,02 MG compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 039352024 (in base 10) 15JXQS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, dl-alfa-tocoferolo, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l. via Luigi Galvani n. 1 – 20040 Burago di Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Mercilon «0,15 MG + 0,02 MG compresse» 21 compresse;

Codice A.I.C.: 039352024;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Mercilon «0,15 MG + 0,02 MG compresse» 21 compresse;

Codice A.I.C.: 039352024;

RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07663

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» dal Portogallo

Estratto determinazione AIP/UPC n. 409 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON tablet (21x3) dal Portogallo con numero di autorizzazione 8780510, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 039352036 (in base 10) 15JXR4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, dl-alfa-tocoferolo, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.R.L. Via Luigi Galvani n. 1 – 20040 Burago di Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Mercilon «0,15 MG + 0,02 MG compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 039352036.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 039352036.

RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suprefact»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1321 dell'11 giugno 2010

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (codice fiscale n. 00832400154).

Medicinale: SUPREFACT.

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla presentazione del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «buserelin» da parte di un sito approvato. II CEP che si autorizza è R1-CEP-2000-189-REV. 00, sito di produzione Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh, Industriepark Hochst, Germany-65926 Frankfurt am Main, con salto delle revisioni intermedie.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025540016 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5,5 ml;

A.I.C. n. 025540028 - «0.1 mg/erogazione spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 g + erogatore;

A.I.C. n. 025540030 - «6,3 mg impianto a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita monouso.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoselect»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1282 dell'11 giugno 2010

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma - Codice fiscale 00492340583.

Medicinale: ISOSELECT.

Variazione A.I.C.:

15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa alla presentazione del certificato d'idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R1-CEP 1998-107-Rev 01, relativo al P.A. Istidina, a partire dal DMF precedentemente in possesso del produttore, da parte dello stesso produttore già autorizzato Ajinomoto CO., Inc. che produce presso i seguenti siti:

Ajinomoto CO., Inc., Kawasaki Plant, 1 Suzuki-Cho, 1-Chome Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki, Kanagawa;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029362011 - «soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029362035 - «8% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «soluzione per infusione» flacone 250 ml (A.I.C. n. 029362011), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A07672

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-145) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00